REGIONE DELLA PUGLIA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL 21 Marzo 1990				
N. 1208 Reg. deliberazioni				
OGGETTO: Legge regionale "Normativa in materia di medicina trasfusionale".				
oddiiio. Doggo i ogiolare	MOI WOOTA	a in materia di medicina diastusionare	;···•	
L'anno millenovecento novanta il giorno ventuno del mese di Marzo				
alle ore				
Si e riunto n				
CONSIGLIO REGIONALE				
gette le presidenza del Sig. Prof. Nicolo Di Como				
sotto la presidenza del Sig. Prof. Nicola Di Cagno Vice Presidenti i sigg. Dott. Mario Annese — Prof. Nicola Occhiofino				
Consiglieri Segretari i sigg. Avv. Giorgio Bortone - Dott. Cosimo Convertino				
e con l'assistenza:				
- del Coordinatore del Settore della Segreteria del Consiglio Dott. Renato Guaccero				
- del Responsabile dell'Ufficio Aula e Resocontazione Sig.ra Silvana Vernola				
I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:				
	Presenti Assenti		Presenti	Assenti
1) ABBATI Giuseppe	m	26) LIA Cesare	á	
2) AFFATATO Giuseppe	5	27) LIUZZI Francesco		
3) ANNESE Mario		28) MANSUETO Nicola		
4) APRILE Leonardo		29) MARIELLA Vito		**********
5) ARMENISE Nicola		30) MARINELLI Fernando		
6) AUGELLI Raffaele		 31) MARROCCOLI Tommaso 		
7) BELLOMO Michele		32) MARTELLOTTA Giuseppe		
8) BIANCO Stefano		33) MARZO Corradino	5	
9) BORGIA Franco	د	34) MASSAFRA Isabella		
10) BORTONE Giorgio		35) MASTRANGELLO Giovanni	ي	
11) BRUNO Antonio		36) MONFREDI Angelo		<u> </u>
12) CAVALLO Antonio		37) OCCHIOFINO Nicola		
13) CIANNAMEA Leonardo		38) PAOLUCCI Roberto		
14) COLASANTO Giuseppe		39) PICCIGALLO Benito		
15) CONVERTINO Cosimo		40) PIZZICOLI Michele		
16) CROCCO Antonio		41) PUGLIESE Girolamo		
17) DI CAGNO Nicola		42) RIZZO Marcello		
18) DI GIOIA Pasquale	<u> </u>	43) ROSSI Angelo	<u> </u>	
19) DI GIUSEPPE Cosimo	<u> </u>	44) SAPONARO Francesco		
20) DIRODI Nicola 21) FAZIO Lorenzo		45) SELLERI Gilberto 46) SIMONE Mauro		
22) FESTINANTE Luigi		47) STRAZZERI Marcello	ļ	7
23) FORTUNATO Loris		47) STRAZZENI Marcello 48) TARRICONE Luigi		
24) GODELLI Silvia	N'	49) TEDESCO Alberto		ļ
25) IAFRATE Zenone		50) ZINGRILLO Giuseppe	->-	
	<u> </u>	1 00, Entartice alasoppo		L

A relazione del Sig. Presidente, il quale informa l'Assemblea che quarto argomento in discussione è il disegno di legge "Normativa in materia di medicina trasfusionale".

Dà la parola al relatore, Cons. Di Gioia, Presidente della III^ Commissione consiliare permanente.

- OMISSIS -

Segue la discussione generale.

- OMTSSTS -

Il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere all'approvazione del disegno di legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

- OMISSIS -

(In sede di esame dell'art. 12, il Cons. Saponaro assume le funzioni, a norma di Regolamento, di Consigliere Segretario).

- OMISSIS -

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere alla votazione del disegno di legge nel suo comples so.

IL CONSIGLIO REGIONALE

- Udita e fatta propria la relazione al disegno di legge;
- Preso atto della discussione generale;
- Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli;
- A unanimità di voti, espressi ed accertati per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare, così come approva, la legge regionale "Normativa in materia di medicina trasfusionale", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO F.to (Prof. Nicola Di Cagno)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
F.to (Dott. Cosimo Convertino)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F. F.to (Dott. Francesco Saponaro)

LA SEGRETARIA DEL CONSIGLIO F.F. F.to (Signora Silvana Vernola)

Legge regionale

**

WY

****** **

البيني

1

1

"Normativa in materia di medicina trasfusionale"

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

ART. 1

(Finalità della legge)

- 1. La Regione persegue la finalità di coprire il fabbisogno di preparazioni ematiche e di frazioni plasmatiche per le esigenze di emoterapia trasfusionale del Servizio Sanitario Regionale.
- 2. A tale scopo, nell'ambito delle proprie attività di programmazione sanitaria, detta norme per la istituzione, organizzazione e coordinamen to dei presidi sanitari deputati alla raccolta, frazionamento con messi fisici semplici, conservazione e distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti nelle strutture pubbliche e private operanti nel territorio regionale.
- 3. Per conseguire le finalità di cui al precedente comma, la Regione disciplina:
- a) la tipologia delle strutture trasfusionali ed il loro riferimento territoriale;
- b) l'articolazione di esse in Dipartimenti di Medicina Trasfusionale;
- c) la promozione ed il sostegno della donazione volontaria di sangue, nonchè la tutela dei donatori;

- d) l'istituzione e la localizzazione di stazioni di plasmaferesi produttiva:
- e) l'uso razionale della terapia trasfusionale;
- f) la valutazione periodica e la revisione della qualità dell'assistenza trasfusionale;
- g) la prevenzione delle malattie trasmissibili con la trasfusione;
- h) l'aggiornamento e la formazione del personale, nonchè la ricerca nell'ambito della medicina trasfusionale.

ART. 2

(Rilevanza sociale della donazione del sangue e delle associazioni di donatori volontari)

- 1. Le attività di raccolta si fondano sulla donazione volontaria periodica e gratuita del sangue umano.
- 2. La Regione riconosce e tutela la rilevanza sociale della donazione del sangue umano quale atto libero, volontario, anonimo e gratuito e ne promuove la propaganda, come strumento di educazione sanitaria della popolazione.
- 3. A tal fine, la Regione favorisce e stimola la costituzione di associazioni di donatori volontari di sangue che operino in collegamento con il Servizio Regionale di Immunoematologia e Trasfusione.
- 4. La Regione riconosce la funzione istituzionale di promozione della donazione volontaria del sangue alle associazioni il cui statuto sia democratico ed informato ai principi sopra enunciati.

(approvato all'unanimità)

5.7.38

04 S

4

20

1 200

教徒

10

70

2.3

73

- 4

ART. 3

(Associazioni di volontariato)

- 1. Per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali, le associazio ni di donatori volontari di sangue e le loro federazioni beneficiano di contributi regionali, secondo le norme di cui al presente articolo.
- 2. Per ottenere il riconoscimento regionale occorre che le associazioni o le relative federazioni siano costituite con atto pubblico, che il loro statuto sia informato ai principi di cui alla presente legge e che esse dimostrino di aver effettuato almeno cinquecento donazioni nell'anno solare precedente a quello di riferimento.
- 3. Le associazioni o le federazioni riconosciute che dimostrino di avere effettuato nell'anno solare precedente a quello di riferimento un numero di almeno mille donazioni possono essere ammesse al contributo regionale.
- 4. Le associazioni o le federazioni riconosciute che aspirano ad es sere ammesse al contributo regionale devono presentare, entro il 28 feb braio di ogni anno, domanda all'Assessore regionale alla Sanità, allegando copia del bilancio preventivo e di quello consuntivo, la documen tazione che comprovi i titoli che danno diritto al contributo, comprendente il numero e le date delle donazioni effettuate nell'anno precedente, nonchè l'elenco nominativo dei donatori sottoscritto dai responsabili delle strutture di raccolta ove le donazioni sono state effettuate.

- 5. I responsabili delle strutture di raccolta del SIT regionale sono tenuti a rilasciare la documentazione relativa alle donazioni, alle associazioni che la richiedono, entro il 31 gennaio di ogni anno.
- 6. L'entità del contributo per ciascuna donazione è determinato nella misura di lire venticinquemila e potrà essere successivamente elevata con apposita provvedimento della Giunta regionale.
- 7. I contributi concessi devono essere destinati, dalle associazioni o federazioni beneficiarie, a fronteggiare gli oneri derivanti dalla azione di propaganda in misura prevalent@ rispetto agli oneri di gestione.
- 8. L'Assessorato regionale alla Sanità, esaminata la documentazione di cui al quarto comma del presente articolo, predispone un piano con l'indicazione delle associazioni o federazioni aventi titolo e dei relativi contributi.
- 9. La Giunta regionale, sentita la Commissione di cui al successivo art.14, approva, entro il 31 maggio di ciascun anno, la delibera concernente il piano di cui al comma precedente e indica nello stesso provvedimento i motivi che possono determinare la revoca del contributo.

(approvato all'unanimità)

ART. 4

(Strutture)

- 1. Le strutture mediante le quali si realizzano le attività trasfusionali sono:
- a) Centri di raccolta;
- b) Sezioni Trasfusionali;
- c) Servizi di Immunoematologia e Trasfusione.
- 2. Tali strutture sono organizzate sul territorio regionale in Dipartimenti di Medicina Trasfusionale (DMT).

(approvato all'unanimità)

-46

MANUTE OF THE SECOND SE

-

*

美產

144

**

-

and Engl

945 A.

- (4, 5) - (4, 4)

> **44.** (17.5)

ART. 5

(Centri di raccolta - Sezioni trasfusionali)

- 1. I Centri di raccolta sono strutture fisse o mobili extraospedaliere preposte, previo accertamento dell'idoneità alla donazione, alle
 operazioni di racolta del sangue umano totale per uso trasfusionale
 ed al suo successivo trasferimento ai Servizi di Emmunoematologia e
 Trasfusione.
- 2. Le Sezioni trasfusionali hanno sede nei presidi ospedalieri in cui si svolgono attività che comportano rilevante utilizzo di emocomponenti Vin cui non risulti istituito il Servizio di Immunoematologia e Trasfusione.
- 3. Le Sezioni Trasfusionali:
- a) provvedono alle operazioni di raccolta di sangue umano totale per uso trasfusionale, previo accertamento dell'idoneità alla donazione,
 e al suo successivo trasferimento ai Servizi di Immunoematologia
 e Trasfusione (SIT) di riferimento;
- b) conservano ed assegnano il sangue già esaminato e tipizzato messo a disposizione dal SIT di riferimento;
- c) partecipano all'attività di diagnosi e cura e di medicina preventiva di base in collegamento con il territorio e nell'ambito del SIT di riferimento, utilizzandone le dotazioni strumentali.
- 4. I Centri di raccolta, fissi o mobili, e le Sezioni Trasfusionali sono istituiti, sentita la Commissione di cui al successivo art.14, con apposito provvedimento della Giunta regionale, nel rispetto dei requisiti di ambiente, di attrezzature e di personale.
- 5. I Centri di raccolta e le Sezioni Trasfusionali sono collegati al SIT di riferimento e da questo dipendono sotto il profilo tecnico.

(approvato all'unanimità)

ART. 6

(Raccolta mobile)

- 1. La continuità del reperimento di sangue per le necessità assistenziali ospedaliere e del territorio viene favorita attraverso la raccolta mobile.
- 2. Alla raccolta mobile di sangue partecipa esclusivamente personale strutturato del Servizio Sanitario Regionale.
- 3. Al personale addetto, per ogni raccolta che dovese essere eseguita, sia in giorni feriali che festivi, fuori dall'orario ordinario, al fine di assicurare continuità al lavoro ospedaliero, è corrisposta oraria una indennità di entità pari al lavoro straordinario, a carico del Fondo Sanitario Regionale.

(approvato all'unanimità)

ART. 7

(Servizio di Immunoematologia e Trasfusione)

- 1. Il Servizio di Immunoematologia e Trasfusione ha il compito di organizzare e coordinare i centri di raccolta e le Sezioni Trasfusiona-li di cui al precedente art.5, nonchè ogni attività connessa alla raccolta, conservazione, lavorazione, preparazione, distribuzione e assegnazione del sangue umano e dei suoi componenti, con riferimento alle strutture pubbliche e private operanti nel proprio territorio.
- 2. Esso svolge attività di medicina preventiva e di diagnosi e cura.
- 3. L'attività di medicina preventiva consiste in:

1.33%

348

1500

H.

10 m

18(1)

200

4

1

.

- a) screening ematochimico di base sul donatore;
- b) screening delle anemie, con particolare riferimento a quelle emolitiche;
- c) prevenzione delle isoimmunizzazioni.
- 4. L'attività di diagnosi e cura consiste in:
- a) partecipazione alla diagnosi e alla terapia delle malattie ematologi che, immunoematologiche, dell'emostasi e delle altre malattie per le quali possa essere richiesta la terapia trasfusionale;
- b) terapia trasfusionale ambulatoriale ed in day-hospital.
- 5. L'istituzione di nuovi SIT, nonchè l'eventuale soppressione o trasformazione di quelli esistenti, è autorizzata dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla Sanità, sentito il Comitato di cui al successivo art.14.
- 6. Nello svolgimento dei propri compiti istituzionali il Servizio di Immunoematologia e Trasfusione si avvale di tutte le altre strutture ospedaliere regionali per l'acquisizione delle prestazioni specialistiche necessarie.
- 7. I Servizi di Immunoematologia e Trasfusione devono assicurare la propria attività 24 ore su 24.

(approvato all'unanimità)

ART. 8

(Autotrasfusione - plasmaferesi - citoaferesi)

1. I SIT svolgono tutte le attività di medicina trasfusionale, sia produttive che terapeutiche.

(approvato all'unanimità)

ART. 9

(Dipartimento di Medicina Trasfusionale)

- 1. Per il coordinamento delle strutture trasfusionali di cui al prece dente art.4, vengono istituiti Dipartimenti di Medicina Trasfusionale (DMT), aventi, di norma, un ambito territoriale compreso tra 400.000 e 600.000 abitanti.
- 2. I compiti del dipartimento sono:
- a) provvedere ad assicurare, nell'ambito del proprio territorio, la copertura del fabbisogno di sangue, di emocomponenti e di plasmade-rivati ed il conseguimento dell'autosufficienza funzionale nel campo della medicina trasfusionale;
- b) coordinare tra le strutture trasfusionali coinvolte le attività di raccolta e di distribuzione del sangue e dei suoi emocomponenti, nonchè la diagnostica e la terapia di cui al precedente art.7, nella ottica di un impegno in comune di risorse strumentali;
- c) attivare nel proprio territorio stazioni di plasmaferesi produttiva;
- d) individuare al suo interno almeno una struttura trasfusionale che esegua aferesi terapeutiche, produca plasmacongelato e crioprecipitati, sviluppi programmi di criobiologia;
- e) tutelare la salute del donatore e del ricevente, anche attraverso "screening" sistematici per finalità di medicina preventiva;
- f) inviduare unità del DMT preposte alla conservazione ed al trapianto di midollo osseo;
- g) programmare l'attività dei Servizi Trafusionali coinvolgendo nella gestione sociale degli stessi le associazioni dei donatori e degli utenti;
- h) predisporre un registro dei donatori con fenotipo raro;

1444 1846

> Air Vici

.

600

- 4

345

1

(1.0 **X**(1)

7

.

*

- i) attuare la compensazione di squilibri nelle scorte di emocomponenti ed inviare le eccedenze alle aree carenti della stessa regione o veno altre regioni;
- 1) programmare e realizzare, di concerto con le locali associazioni di donatori, attività promozionali per incrementari gli indici di donazione del proprio territorio;
- m) organizzare corsi di formazione e di aggiornamento per gli operatori del settore e promuovere iniziative culturali per un uso razionale della terapia trasfusionale;
- n) organizzare controlli di qualità intra- ed inter-laboratori e svilup par programmi di VRQ (Verifica e Revisione della Qualità dell'assistenza), elaborando parametri di giudizio dell'efficienza dei servizi;
- o) rilevare ed elaborare dati sulle attività svolte nelle strutture trasfusionali ricorrendo a sistemi telematici di comunicazione.

(approvato all'unanimità)

ART. 10

(Comitato di Dipartimento)

- 1. Il coordinamento territoriale delle attività di medicina trasfusionale è affidato ad un Comitato composto da:
- a) i Primari dei Servizi di Immunoematologia e Trasfusione;
- b) due rappresentanti del personale medico in posizione non apicale del Servizio Trasfusionale;
- c) un rappresentante del personale sanitario laureato non medico del Servizio Trasfusionale;

- d) due rappresentanti delle associazioni di donatori volontari di sangue col maggior numero di donazioni effettuate, nelle strutture del Dipartimento, nell'anno solare precedente a quello della nomina dei componenti;
- e) un rappresentante delle associazioni degli utenti emopatici presenti nel territorio del Dipartimento.
- 2. I rappresentanti del personale medico non apicale e del personale sanitario laureato vengono espressi a maggioranza da apposite e separa te assemblee degli aventi diritto, convocate dal Coordinatore e, in sede di prima applicazione della presente legge, dal Primario con maggiore anzianità di servizio.
- 3. Il Comitato può riunirsi anche in mancanza di tutte le designazioni, purchè siano presenti i 2/3 dei componenti previsti. I componenti del Comitato restano in carica tre anni.

ART. 11

(Compiti del Coordinatore del Comitato di Dipartimento)

- 1. Il Coordinatore del Comitato di Dipartimento viene eletto a maggio ranza tra i primari dei Servizi di Immunoematologia e Trasfusione competenti per territorio e rimane in carica per tre anni.
- 2. Su richiesta dei 2/3 dei componenti del Comitato, il Coordinatore può essere dichiarato decaduto.
- 3. Il Coordinatore coordina l'attività di tutte le strutture trasfusionali del DMT e dà corso a tutte le iniziative atte a conseguire le finalità istitutive dello stesso e relaziona almeno una volta l'anno

(3) ·

1.0

Marie Marie

A CONTRACT

1

₹%

4

ower The

*

11 mily 4

.

7.

agli organi di gestione delle UU.SS.LL. competenti e all'Assessorato regionale alla Sanità circa l'attività svolta.

- 4. Il Coordinatore inoltra, per gli opportuni provvedimenti, agli organi di gestione delle UU.SS.LL. competenti e all'Assessorato regionale alla Sanità le decisioni adottate in sede di Comitato.
- 5. In caso di inottemperanza della U.S.L., la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla Sanità, è autorizzata a promuovere i neces sari atti sostitutivi, previa diffida e determinazione di congruo termine.

(approvato all'unanimità)

ART. 12

(Dislocazione territoriale dei DMT)

- 1. Sono individuati nel territorio regionale sette Dipartimenti:
- a) il Dipartimento di Bari Nord, con sede presso la U.S.L. BA/ 9, presidio ospedaliero "Consorziale" di Bari, comprende le strutture trasfusionali dislocate nelle seguenti Unità Sanitarie Locali: BA/1 BA/2 BA/3 BA/4 BA/6 BA/8 BA/9 BA/10;
- b) il Dipartimento di Bari Sud, con sede presso la U.S.L. BA/11, presidio ospedaliero "Di Venere" di Bari, comprende le strutture trasfusionali dislocate nelle seguenti Unità Sanitarie Locali: BA/5 BA/7 BA/11 BA/12 BA/13 BA/14 BA/15 BA/16 BA/17 BA/18 BR/1;
- c) il Dipartimento di Foggia, con sede presso la U.S.L. FG/8, presidio "Ospedali Riuniti" di Foggia, comprende le strutture trasfusionali dislocate nella medesima provincia;

- d) il Dipartimento di Taranto, con sede presso la U.S.L. TA/5, presidio ospedaliero "SS. Annun@iata" di Taranto, comprende le strutture trassfusionali dislocate nella medesima provincia;
- e) il Dipartimento di Lecce Nord, con sede presso la U.S.L. LE/1, presidio ospedaliero "V.Fazzi" di Lecce, comprende le strutture trasfusionali dislocate nelle seguenti Unità Sanitarie Locali: LE/1 LE/2 LE/3 LE/4 LE/5 LE/6 LE/7 LE/10;
- f) il Dipartimento di Lecce Sud, con sede presso la U.S.L. LE/11, presidio ospedaliero di Casarano, comprende le strutture trasfusionali dislocate nelle seguenti Unità Sanitarie Locali: LE/8 LE/9 LE/11 LE/12 LE/13;
- g) il Dipartimento di Brindisi, con sede presso la U.S.L. BR/4, presidio ospedaliero "Di Summa" di Brindisi, comprende le strutture trasfusionali dislocate nelle seguenti Unità Sanitarie Locali: BR/2 BR/3 BR/4 BR/5 BR/6.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi PCI e MSI)

ART. 13

(S.I.T. di riferimento regionale)

1. Il S.I.T. di riferimento regionale è individuato presso il Presidio Ospedaliero Consorziale "Policlinico" della U.S.L. BA/9.

(approvato a maggioranza, con l'astensione del Gruppo PCI e il voto contrario de cons. Crocco)

ART. 14

(Commissione regionale tecnico-consultiva)

1. E' istituita presso l'Assessorato regionale alla Sanità una Commis

2**30**0

- 45

320

-

191

7

....

Sec. 3.

3

184 4 sione tecnica per i problemi inerenti la medicina trasfusionale.

- 2. La Commissione, costituita con Decreto del Presidente della Giunta regionale su deliberazione della Giunta stessa, è così composta:
- a) dall'Assessore regionale alla Sanità o da un suo delegato, con funzioni di Presidente;
- b) dai Coordinatori dei Dipartimenti di Medicina Trasfusionale;
- c) da un esperio designato dall'Assessorato regionale alla Sanità;
- d) da un Coordinatore o direttore sanitario di ospedali sedi di S.I.T.;
- e) da un rappresentante della Sanità Militare territoriale;
- f) dal Primario del S.I.T. di riferimento regionale;
- g) un funzionario regionale della carriera direttiva svolge le funzioni di segretario.
- 3. La Commissione esprime parere in tutti i casi previsti dalla presente legge e sulle questioni attinenti la medicina trasfusionale.
- 4. In particolare esprime parere:
- a) sullo schema-tipo di convenzione di cui all'art.17 della presente legge;
- b) sull'aggiornamento del contributo per ciascuna donazione da conferire alle associazioni di volontariato;
- c) sui piani di produzione del plasma e degli emoderivati:
- d) sulle convenzioni con le officine di produzione delle frazioni plasmatiche cui viene conferito tutto il plasma raccolto nel Servizio Trasfusionale regionale;
- e) sui costi di cessione delle unità di sangue ed emocomponenti alle strutture sanitarie private;
- f) sulle convenzioni da stipularsi tra il Servizio Sanitario Regionale
 e le strutture sanitarie private;
- g) sul fabbisogno regionale di frazioni plasmatiche e sul quantitativo di plasma da destinare al frazionamento;

- h) su ogni altro problema di carattere tecnico, scientifico, organizzativo, divulgativo attinente la materia in oggetto che l'Assessorato alla Sanità ritenga opportuno rimettere al suo esame.
- 5. Inoltre ha il compito di:
- a) aggiornare e proporre direttive tecniche;
- b) individuare le linee programmatiche di propaganda della donazione di sangue e di plasma per tutto il territorio regionale e coordinare le attività promozionali delle associazioni di donatori volontari;
- c) predisporre, di concerto con i Dipartimenti, i programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento per gli operatori del settore;
- d) elaborare schemi di convenzione con le Forze Armate per favorire la donazione volontaria di sangue da parte dei militari negli Ospedali Civili.
- 6. La Commissione ed i suoi componenti possono essere riconfermati.
- 7. Essa può riunirsi anche in mancanza di tutte le designazioni, purchè siano presenti i 2/3 dei componenti.
- 8. I componenti della Commissione tecnico-consultiva hanno titolo al gettore di presenza ai sensi della vigente normativa regionale, non-chè al trattamento economico di missione, se ed in quanto dovuto.
- 9. La Commissione è integrata da due rappresentanti dell'associazione di volontariato riconosciuta e con maggior numero di donatori, limitata mente alle materie di cui al precedente quinto comma.

ART. 15

(Divieto)

1. E' fatto divieto alle Associazioni di volontariato o a strutture private di istituire e gestire strutture trasfusionali di qualsiasi livello.

(approvato all'unanimità)

4

-

400

**

tiet.

Ages .

38.3

學校

A C

ART. 16

(Servizi Trasfusionali convenzionati)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai servizi trasfusionali degli istituti e cliniche universitarie e degli istituti ecclesiastici che esercitano l'assistenza ospedaliera, convenzionati con il Servizio Sanitario Regionale.

(approvato all'unanimità)

ART.17

(Istituti di cura privati)

- 1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla Sanità, approva lo schema-tipo di convenzione che disciplini le modalità di cessione di sangue intero e di emocomponenti tra le UU.SS.LL. e gli Istituti di cura privati.
- 2. La convenzione stipulata ai sensi del comma precedente è approvata dalla Giunta regionale.
- 3. La convenzione ha validità triennale e può essere rinnovata.
- 4. In caso di inosservanza delle disposizioni previste dalla presente legge e dalla apposita convenzione, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla Sanità, dispone la revoca della convenzione.

(approvata all'unanimità)

ART. 18

(Emergenza trasfusionale pubblica)

1. Nell'emergenza trasfusionale pubblica, conseguente a catastrofi

- o a calamità naturali, ove non si riesca a fronteggiare la domanda di sangue, emocomponenti ed emoderivati con i mezzi organizzativi ordinari, i coordinatori di tutti i D.M.T. predispongono un piano di emergenza.
- 2. Tale piano, sottoposto all'approvazione delle autorità di protezione civile, prevederà il potenziamento della raccolta di sangue e individuerà le sedi e i mezzi straordinari da attivare, compreso il gruppo operativo tecnico da comandare.
- 3. L'autorità di protezione civile, sentito l'Assessore regionale alla Sanità, individua il D.M.T. cui assegnare compiti e funzioni di riferimento regionale e a cui tutti gli altri D.M.T. dovranno inviare informazioni sulla situazione generale e sulle necessità trasfusionali, nonchè richieste per l'approvvigionamento straordinario di materiali e reagenti vari.
- 4. In caso sia necessario lanciare appelli alla popolazione per sollecitare la donazione di sangue, l'autorità di protezione civile, sentito l'Assessore regionale alla Sanità, attiva un coordinamento con il D.M.T. di riferimento, precedentemente individuato.
- 5. Il D.M.T. di riferimento gestisce le riserve regionali e dispone il trasferimento di sangue, emocomponenti ed emoderivati nelle sedi di utilizzo, prelevandoli anche da altre Regioni.
- 6. Tutte le strutture trasfusionali allertate dalle competenti autor<u>i</u> tà di protezione civile dovranno assicurare il servizio di guardia med<u>i</u> ca 24 ore su 24.

· 1000年 100

Consiglio Regionale della Puglia

ART. 19

(Abrogazione)

1. Con l'entrata in vigore della presente legge viene abrogata la legge regionale 20 novembre 1979, n.68.

(approvato all'unanimità)

ART. 20

(Norma finanziaria)

1. Per quanto attiene la copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge, individuato per l'anno 1990 in lire 1.000.000.000, si fa fronte con specifiche quote del Fondo Sanitario con la previsione del relativo stanziamento annuale, in sede di riparto.

(approvato all'unanimità)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (Prof. Nicola Di Cagno)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

F.to (Dott. Cosimo Convertino)

IL CONSIGLIERE SECRETARIO F.F. F.to (Dott. Francesco Saponero)

LA SEGRETARIA DEL CONSIGLIO F.F.

F.to (Sig.ra Silvana Vernola)